

# Statuto Sci Club Biasca

## I. Forma giuridica e denominazione

### Art. 1

<sup>1</sup> Lo Sci Club Biasca (in seguito SCB o Club), con sede a Biasca, è un'associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli Art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

<sup>2</sup> Esso è affiliato a Swiss Ski e alla Federazione Sci Svizzera Italiana (FSSI).

## II. Scopo dello SCB

### Art. 2

<sup>1</sup> Il Club ha quale scopo la promozione della conoscenza e della pratica dello sci, dello snowboard e di altri sport di scivolamento sulla neve.

<sup>2</sup> Nell'ambito dello scopo sociale, il club provvede segnatamente a:

- a) favorire tra i soci i vincoli di amicizia;
- b) organizzare uscite, corsi, campeggi e gare sociali;
- c) formare i monitori per l'insegnamento degli sport di scivolamento sulla neve;
- d) collaborare con altre società miranti a scopi analoghi.

## III. Soci, ammissioni, esclusioni

### Art. 3

<sup>1</sup> Lo SCB si compone:

- a) di soci OG (organizzazione giovanile), ossia di ragazze e ragazzi con un'età inferiore agli anni 15;
- b) di soci juniores, ossia di giovani aventi un'età compresa tra i 15 e i 19 anni compiuti;
- c) di soci seniores, ossia di tutti coloro aventi un'età superiore agli anni 20;
- d) di soci contribuenti, ossia persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente lo SCB;
- e) di soci onorari, ossia soci che hanno reso servizi particolarmente meritevoli al Club. Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

<sup>2</sup> Il comitato tiene una lista aggiornata di tutti i soci.

<sup>3</sup> Sono considerati soci attivi i soci juniores, seniores, contribuenti, onorari.

<sup>4</sup> La categoria di appartenenza al Club è stabilita con riferimento all'età raggiunta dal socio durante l'anno civile in cui ha inizio il periodo di attività sociale.

### Art. 4

<sup>1</sup> La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Presidente o ad un membro del comitato. Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere formulata dal candidato con il consenso del proprio rappresentante legale.

<sup>2</sup> L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa sociale.

<sup>3</sup> Ogni socio è tenuto a dimostrare di possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile.

### Art. 5

<sup>1</sup> Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato.

<sup>2</sup> Esse hanno effetto immediato ma non liberano dall'obbligo di pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

### Art. 6

<sup>1</sup> L'esclusione di un socio per motivi gravi viene decisa dal comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, e intimata per iscritto al socio con l'indicazione dei termini di ricorso all'assemblea.

<sup>2</sup> Il socio escluso ha diritto di ricorrere all'assemblea entro 20 giorni dall'intimazione del provvedimento, tramite il presidente o un membro del comitato.

In tal caso l'assemblea deciderà in occasione della prossima riunione ordinaria o straordinaria che segue il provvedimento impugnato.

<sup>3</sup> Sono in particolare considerati gravi motivi:

- a) il comportamento e la condotta antisportiva;

- b) la grave violazione degli obblighi statutari;
- c) l'agire contro le deliberazioni degli organi del club;
- d) il mancato pagamento della tassa sociale.

#### **Art. 7**

Il socio dimissionario/ escluso non ha diritto ad una quota del patrimonio sociale nè al rimborso pro rata della tassa sociale.

### **IV Organi sociali**

#### **Art. 8**

Gli organi sociali dello SCB sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato;
- c) i revisori dei conti.

#### **A. Assemblea**

##### **Art. 9**

<sup>1</sup> L'assemblea è l'organo superiore del club.

<sup>2</sup> Essa è la riunione di tutti i soci iscritti al club.

<sup>3</sup> Il diritto di voto compete solamente ai soci attivi (Art. 3 cpv. 3). I soci OG possono presenziare all'assemblea generale quali osservatori.

<sup>4</sup> Tutti i soci attivi hanno equal diritto di voto nell'assemblea.

##### **Art. 10**

L'assemblea del club ha le seguenti competenze:

- a) approva e modifica lo statuto;
- b) elegge, revoca e dà scarico al comitato e ai revisori dei conti;
- c) fissa la tassa sociale;
- d) si pronuncia su ricorso contro una decisione di esclusione di un socio adottata dal comitato secondo l'art. 6;
- e) approva il preventivo e il consuntivo;
- f) approva i programmi stagionali d'attività;
- g) approva le spese straordinarie;
- h) decide lo scioglimento del club;
- i) nomina i soci onorari;
- l) assume ogni altra decisione riservata dalla legge e dallo statuto.

##### **Art. 11**

<sup>1</sup> L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 31 di dicembre.

<sup>2</sup> Le assemblee sono convocate dal comitato. La convocazione dovrà menzionare le trattande inserite all'ordine del giorno e dovrà essere spedita a tutti i soci con almeno 10 giorni di anticipo.

<sup>3</sup> Assemblee straordinarie possono essere convocate:

- a) ogni qualvolta il comitato lo riterrà opportuno;
- b) a richiesta scritta di un quinto dei soci attivi.

##### **Art. 12**

<sup>1</sup> L'assemblea è presieduta dal presidente; il segretario tiene il verbale.

<sup>2</sup> L'assemblea è costituita validamente, indipendentemente dal numero dei soci attivi presenti, quando è stata regolarmente convocata.

<sup>3</sup> Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'assemblea. Lo scrutinio segreto, se proposto da un membro, deve essere approvato dall'assemblea.

<sup>4</sup> Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi in cui lo statuto o la legge dispongano diversamente. In caso di parità, il Presidente ha voto decisivo.

<sup>5</sup> Non è possibile farsi rappresentare all'assemblea mediante conferimento di procura.

## **B. Comitato**

### **Art. 13**

<sup>1</sup> Il comitato è composto da 5 a 9 membri.

<sup>2</sup> I membri del comitato rimangono in carica per una durata di 2 anni. La durata della carica scade il giorno della prima assemblea ordinaria, salvo dimissioni anticipate o rimozione dalla carica.

<sup>3</sup> I membri del comitato possono essere rieletti senza limitazione.

<sup>4</sup> Il comitato si costituisce da sé. Esso designa il Presidente, un vice Presidente ed un segretario. Gli altri membri rivestiranno le cariche che verranno stabilite di volta in volta dal comitato.

<sup>5</sup> Ogni membro attivo dello SCB che abbia già compiuto 18 anni può essere eletto nel comitato.

### **Art. 14**

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno, oppure a richiesta di 3 membri del comitato.

### **Art. 15**

Al comitato competono tutte le competenze che non sono di espressa competenza dell'assemblea generale.

### **Art. 16**

Il comitato può dotarsi di un regolamento per disciplinare le competenze di ciascun membro. In tal caso esso sarà approvato dall'assemblea.

### **Art. 17**

<sup>1</sup> Il comitato può validamente deliberare se sono presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

<sup>2</sup> Tutti i membri del comitato hanno egual diritto di voto.

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità il voto del Presidente decide.

<sup>4</sup> Il comitato può deliberare per richiesta circolare di approvazione scritta se nessuno dei suoi membri richieda una riunione formale. Delibere di approvazione circolare scritta devono essere unanimi.

### **Art. 18**

<sup>1</sup> Il Presidente rappresenta il Club verso i terzi ed ha il compito di dirigere e coordinare le attività del sodalizio nello spirito dei programmi e degli obiettivi prefissati dal comitato e dall'assemblea.

<sup>2</sup> Il club è vincolato dalla firma del Presidente o del vice Presidente con un altro membro di comitato.

<sup>3</sup> Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

<sup>4</sup> Il segretario sbriga gli affari amministrativi del Club, tiene i verbali assembleari e delle riunioni del comitato ed è responsabile dell'archivio del sodalizio.

### **Art. 19**

<sup>1</sup> Il comitato ha il diritto di disporre dei fondi del Club nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea generale.

<sup>2</sup> Per spese non preventivate il comitato può disporre fino ad un importo massimo di Fr. 5000.- / anno.

<sup>3</sup> Spese straordinarie devono essere approvate dall'assemblea. Se le circostanze lo giustificano l'approvazione può avvenire anche a posteriori.

## **C. Revisori dei conti**

### **Art. 20**

<sup>1</sup> L'assemblea nomina ogni due anni due revisori dei conti. Essi sono sempre rieleggibili.

<sup>2</sup> I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale del Club e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all'assemblea.

## **V. Responsabilità, mezzi finanziari**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> Lo SCB fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale.

<sup>2</sup> È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato e dei soci dello SCB.

<sup>3</sup> Il comitato è tenuto a stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome del Club che copra ogni rischio relativo alla sua attività.

<sup>4</sup> I soci sono tenuti a provvedere individualmente ad un'adeguata copertura assicurativa.

#### **Art. 22**

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle tasse sociali versate annualmente dai soci;
- b) da devoluzioni, elargizioni e donazioni;
- c) dal provento di manifestazioni organizzate dal Club;
- d) dal provento del noleggio di materiale di proprietà del Club.

### **VI. Disposizioni diverse**

#### **Art. 23**

Le convocazioni per le assemblee avvengono per lettera semplice.

#### **Art. 24**

L'esercizio annuale inizia il 1° novembre e finisce il 31 ottobre.

### **VII. Modifiche statutarie, scioglimento del Club**

#### **Art. 25**

<sup>1</sup> Il comitato propone la modifica dello statuto all'assemblea generale. Per qualsiasi modifica è necessaria la maggioranza di 2/3 dei presenti.

<sup>2</sup> Proposte per la revisione dello statuto devono essere inoltrate al comitato almeno un mese prima dell'Assemblea generale, in forma scritta. Il comitato si riserva il diritto di opporre delle controproposte.

<sup>3</sup> Solo soci attivi hanno la facoltà di proporre modifiche statutarie.

#### **Art. 26**

<sup>1</sup> Il Club viene sciolto per decisione dell'assemblea generale. A questa assemblea devono presenziare almeno 1/5 dei soci attivi. La decisione per lo scioglimento è valida se raccoglie i 3/4 dei voti presenti. In assenza del quorum sarà convocata una seconda assemblea generale entro 30 giorni, ma non prima di 10 giorni. La decisione dello scioglimento del Club sarà qui valida con i 3/4 dei voti presenti.

<sup>2</sup> Modifiche degli articoli statutarî concernenti lo scioglimento del Club sono possibili solo adottando le norme di partecipazione e di voto contemplate all'Art. 26 cpv. 1.

#### **Art. 27**

In caso di scioglimento il patrimonio sociale, avvenuta la liquidazione delle passività, verrà rimesso per custodia al Comune di Biasca fino a quando verrà costituito un nuovo Sci Club affiliato a Swiss Ski e alla FSSI con sede a Biasca.

### **VIII. Disposizioni finali**

#### **Art. 28**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni del CCS.

#### **Art. 29**

Il presente statuto, adottato in occasione dell'assemblea generale ordinaria del 02.12.2005 abroga ogni disposizione statutaria precedente. Entra immediatamente in vigore.